

“Perquisizione e forza”: le violenze sui detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere al vaglio della Cassazione.

di **Emanuele Florio**

Sommario. 1. Introduzione. – 2. Il caso all’esame del Supremo Collegio. – 3. La soluzione della Corte. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

Sono tristemente note le vicende di gravissima violenza avvenute nella primavera del 2020 nel **carcere di Santa Maria Capua Vetere** (Caserta), in una delle fasi più acute della prima ondata dell’emergenza pandemica.

Il riferimento è, in particolare, ai fatti occorsi a partire dal pomeriggio del **6 aprile 2020**, che hanno visto il coinvolgimento di oltre trecento detenuti del reparto “Nilo”, sottoposti a violenze, umiliazioni e vessazioni di vario genere da parte degli agenti di Polizia Penitenziaria della struttura e da personale esterno¹, asseritamente chiamato per fornire ausilio nella esecuzione di una **“perquisizione speciale”** (nella realtà, un vero e proprio *raid* punitivo), quale reazione necessitata alle proteste dei detenuti del giorno precedente².

Dalla drammatica vicenda, di grande impatto mediatico e condannata con forza dai più alti rappresentanti del Governo³, è immediatamente scaturita l’iniziativa della locale Procura, che ha richiesto e ottenuto l’emissione di misure cautelari (interdittive e custodiali) per decine di pubblici ufficiali coinvolti nella brutale repressione.

Dalle contestazioni provvisorie emergono non soltanto iscrizioni per condotte a base violenta, in parte riconducibili al “nuovo” delitto di **tortura** (art. 613-bis c.p.), ma anche per plurimi tentativi di **“insabbiamento” delle prove**, evenienza frequente in casi simili, che vedono l’istituzione totale per

¹ Segnatamente, sono stati chiamati ad intervenire il “Gruppo di supporto agli interventi” ed oltre duecento agenti provenienti dalle carceri di Secondigliano e Avellino.

² La protesta aveva quale obiettivo la richiesta di dispositivi di protezione individuali per i detenuti, anche in considerazione della notizia che nel carcere era stato accertato un primo caso di positività all’infezione da coronavirus.

³ *“Mai più violenza!”*. *Gli interventi del Presidente del Consiglio Draghi e della Ministra della Giustizia Cartabia in occasione della visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere*, in *Sistema Penale*, 15 luglio 2021. Al fine di fare luce su quanto accaduto più in generale nelle diverse carceri della Penisola in quel periodo, è stata istituita presso il DAP una Commissione Ispettiva sulle rivolte nelle carceri.



eccellenza, il carcere, ospitare le violenze (sovente impunte) di soggetti appartenenti alle forze dell'ordine, in spregio dell'unico obbligo di incriminazione esplicito previsto dalla Carta costituzionale (art. 13, co. 4).

2. Il caso all'esame del Supremo Collegio.

Con la **sentenza 8973/2022** della Quinta Sezione, recentemente depositata⁴, la Corte si occupa della vicenda cautelare di M.G., Comandante della Polizia Penitenziaria presso il carcere di S. Maria Capua Vetere, cui vengono provvisoriamente contestati dalla Procura diversi fatti di **lesioni aggravate, tortura, calunnia, falso e depistaggio**.

Rispetto a tale addebito cautelare, il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato, con ordinanza resa in data 27.07.2021, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva applicato all'indagato la misura cautelare degli **arresti domiciliari**.

Avverso l'ordinanza del riesame l'imputato propone **ricorso per cassazione**, articolando tre motivi.

Con il **primo motivo** il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, tanto rispetto alle condotte violente contestate (lesioni e tortura), quanto in ordine ai reati di falso, calunnia e depistaggio.

In relazione all'operazione condotta nella struttura carceraria il 6 aprile 2020, la difesa evidenzia come l'indagato fosse, rispetto alla "perquisizione straordinaria", spogliato di potere decisionale (essendo esautorato dalla catena di comando per le operazioni di quei giorni, gestite dal Provveditorato regionale), non presente in occasione dei gravi illeciti commessi e più in generale ignaro delle modalità illecite con le quali l'operazione sarebbe stata condotta. Da tale *deficit* di conoscenza discenderebbe la non configurabilità di una **responsabilità omissiva impropria**, prospettata dal Tribunale.

Si contesta la qualificazione giuridica dei fatti quale **tortura** (art. 613-bis c.p.), tanto sotto il profilo *soggettivo* (essendo le condotte orientate al contenimento dei gravi episodi verificatisi nell'istituto), quanto sotto quello *obiettivo* (difettando il requisito dell'abitudine).

Quanto ai reati di **falso, calunnia e depistaggio**, evidenzia la difesa che l'indagato era stato assente lungo l'intero arco temporale rilevante, sicché le relazioni riguardanti i fatti del 6 aprile non sarebbero a costui riconducibili (con l'unica eccezione delle relazioni del 6 e dell'8 aprile 2020, che si limitano tuttavia a tracciare una descrizione conclusiva delle operazioni svolte).

Il **secondo motivo** ha ad oggetto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari: in particolare, in ordine al pericolo di reiterazione, il Tribunale omette di considerare le condizioni

⁴ La pronuncia è Cass., Sez. V, sent. 9 novembre 2021 (dep. 16 marzo 2022), n. 8973, Pres. Vessichelli, Rel. Riccardi, ric. *Manganelli*.

eccezionali in cui il personale si trovò ad operare; difettano i requisiti di attualità e concretezza del *periculum*, essendo i fatti legati strettamente alle ragioni di servizio e alla qualifica ricoperta dall'indagato.

Da ultimo, con un **terzo motivo** la difesa lamenta la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza ex art. 275 c.p.p. in relazione alla misura custodiale degli arresti domiciliari.

3. La soluzione della Corte.

Il ricorso è dichiarato complessivamente **infondato** dalla Quinta Sezione della Cassazione.

Larga parte della motivazione è dedicata all'esame del primo motivo, che introduce diverse questioni di interesse, relative alla qualificazione del contributo concorsuale fornito dall'indagato e ai requisiti del delitto di tortura.

In via preliminare il Collegio opera una **ricostruzione dei fatti**, così come accertati in sede di merito, onde valutare la sufficienza e logicità del percorso argomentativo seguito dal Tribunale.

In particolare, secondo la ricostruzione operata nelle fasi processuali precedenti, nel pomeriggio del 6 aprile 2020 numerosi agenti di Polizia Penitenziaria, anche esterni all'istituto, *"hanno esercitato una violenza cieca ai danni di detenuti che, in piccoli gruppi o singolarmente, si muovevano in esecuzione degli ordini di spostarsi, di inginocchiarsi, di mettersi con la faccia al muro; i detenuti, costretti ad attraversare il c.d. 'corridoio umano' (la fila di agenti che impone ai detenuti il passaggio e nel contempo li picchia), venivano colpiti violentemente con i **manganelli**, o con **calci**, **schiaffi** e **pugni**; violenza che veniva esercitata addirittura su **uomini immobilizzati**, o affetti da patologie ed aiutati negli spostamenti da altri detenuti, e addirittura non deambulanti, e perciò costretti su una sedia a rotelle. Oltre alle violenze, venivano imposte **umiliazioni degradanti** - far bere l'acqua prelevata dal water, sputi, ecc. -, che inducevano nei detenuti reazioni emotive particolarmente intense, come il pianto, il tremore, lo svenimento, l'incontinenza urinaria"* (p. 8).

Le violenze proseguivano anche nei giorni successivi: in particolare, quattordici detenuti trasferiti pretestuosamente in altro reparto carcerario (Danubio), in quanto ritenuti ispiratori della protesta del giorno precedente, erano *"costretti **senza cibo**, e, per 5 giorni, **senza biancheria** da letto e da bagno, senza ricambio di biancheria personale, senza possibilità di fare colloqui con i familiari; tant'è che alcuni detenuti indossavano ancora la maglietta sporca di sangue, e, per il freddo patito di notte, per la mancanza di coperte e di indumenti, erano stati costretti a dormire abbracciati"*.

A fronte di tale compendio investigativo le doglianze della difesa sono ritenute dalla Corte non soltanto **versate integralmente in fatto** (essendo precluso il loro esame in sede di legittimità, alla luce della differenza insita

nel rapporto "tra *motivazione e decisione*", da un lato, e "tra *prova e decisione*", dall'altro⁵), ma anche **manifestamente infondate**, alla luce degli elementi valorizzati dai giudici del merito relativi alla specifica posizione dell'indagato, che ne confermano la consapevole partecipazione e adesione alle operazioni in danno dei detenuti, anche nei giorni successivi a quello di repressione delle rivolte⁶.

La Cassazione inverte tuttavia la rotta rispetto alla ricostruzione operata dal Tribunale in ordine alla **forma del concorso dell'indagato**, in sede di merito qualificata come **omissiva ex art. 40 co. 2 c.p.**

Al riguardo, il Supremo Collegio evidenzia come il Tribunale abbia desunto, dalla **mancata presenza fisica** dell'indagato nei luoghi delle violenze, una responsabilità concorsuale di tipo omissivo, "*sul rilievo che il Comandante della Polizia penitenziaria del carcere di SMCV avesse il dovere di garantire il rispetto della legalità, e l'obbligo giuridico di impedire gli eventi poi verificatisi*". Al contrario, ad avviso della Cassazione le diverse condotte attive contestate all'indagato⁷ permettono di ascrivere allo stesso una **responsabilità concorsuale di tipo commissivo**, materiale e morale, alla luce di un contributo eziologicamente rilevante spiegatosi tanto nella fase pianificatrice dell'operazione, quanto nel tempo immediatamente successivo, attraverso le varie opere di depistaggio. In definitiva, ai fini della qualificazione del concorso come commissivo, sarebbe del tutto **irrilevante l'assenza** e la **mancata partecipazione agli atti di tortura**.

⁵ Si veda il punto 2.2 della motivazione.

⁶ Vengono valorizzate, *inter alia*: la partecipazione dell'indagato alla riunione pianificatoria svolta prima dell'inizio delle operazioni; la richiesta, al provveditore, di estensione della perquisizione all'intero reparto Nilo (e non solo alle sezioni responsabili delle proteste nel giorno precedente); l'accesso consentito ad oltre duecento colleghi provenienti dalle carceri di Secondigliano e Avellino; la consapevolezza dell'utilizzo di scudi e manganelli (testimoniata dal messaggio inviato al provveditore nel corso delle operazioni); i messaggi di ringraziamento serali a Fullone e Colucci, oltre alla rivendicazione dell'operazione di forza nella *chat*.

⁷ Questi "*ha chiesto l'intervento del Gruppo di supporto comandato dal Colucci; ha autorizzato l'ingresso nel carcere di oltre 200 agenti provenienti da altri istituti penitenziari armati di scudi e manganelli; ha comunicato l'uso di scudi e manganelli al Fullone; ha partecipato e diretto la riunione preliminare organizzativa che ha preceduto l'inizio della 'perquisizione straordinaria', impartendo indicazioni ai propri subordinati, rassicurandoli che gli 'uomini' di Colucci "sanno cosa fare", lasciando il comando dei 'suoi uomini' (gli agenti del carcere di SMCV) all'ispettrice Costanzo, e consentendo al personale del gruppo di supporto guidato dal Colucci di operare senza freni; già nel corso della riunione preliminare ha individuato i 14 detenuti da portare via, e che successivamente saranno trasferiti nel reparto Danubio, dove saranno abbandonati per giorni, in stato di degrado fisico ed umano, senza cibo, vestiti e coperte*" (p. 14).

L'esame del primo motivo, relativamente agli atti di violenza perpetrati in danno dei detenuti, si chiude con una breve disamina del delitto di **tortura**, avendo la difesa contestato la qualificazione giuridica dei fatti.

Sul punto, la Corte evidenzia l'estrema genericità delle censure formulate in ordine al dolo e alla sfera di tipicità del reato, ribadendo la propria giurisprudenza in ordine alla natura di **reato eventualmente abituale** del delitto in questione, che può essere integrato anche "*da un **unico atto** lesivo dell'incolumità o della libertà individuale e morale della vittima, che però comporti un **trattamento inumano e degradante**⁸ per la dignità della persona*"; con l'ulteriore precisazione per cui il riferimento alla pluralità di condotte non implica necessariamente una pluralità di episodi reiterati nel tempo, essendo sufficiente anche soltanto "*una pluralità di contegni violenti tenuti nel **medesimo contesto cronologico***". Ad *abundantiam*, rileva comunque il Collegio che le condotte di tortura non si sono arrestate alla data del 6 aprile 2020, essendo proseguite anche successivamente.

Quanto al **dolo** di tortura, precisa la Quinta Sezione che non è necessario che l'oggetto di rappresentazione e volizione ricomprenda *ab origine* tutte le condotte da realizzare, essendo bastevole "*la coscienza e volontà, di volta in volta, delle singole condotte*".

L'ultimo profilo del primo motivo oggetto di scrutinio attiene al giudizio di **gravità indiziaria** in ordine ai connessi reati di **falso, calunnia e depistaggio**.

L'infondatezza della censura è giustificata dalla Cassazione alla luce della genericità della doglianza, che non si confronta con l'ordinanza del riesame: da un lato, la relazione di servizio del 6 aprile 2020, redatta dall'indagato, conteneva le accuse calunniose dei quattordici detenuti poi trasferiti ed ulteriormente vessati; dall'altro, le intercettazioni testimonierebbero come anche successivamente il Comandante fosse in contatto costante con gli agenti incaricati di predisporre prove ad arte per sostenere tali false incolpazioni⁹.

Il secondo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è dichiarato inammissibile, siccome generico, manifestamente infondato e costituito da censure in punto di fatto.

In particolare, relativamente al pericolo di reiterazione, la Corte mette in evidenza come questo abbia riguardo ad astratti reati della stessa specie, e

⁸ La previsione cumulativa dei due attributi è stata oggetto di generale critica: per tutti cfr. PADOVANI, *Tortura: adempimento apparentemente tardivo, inadempimento effettivamente persistente*, in *Criminalia*, 2016, p. 32.

⁹ Incolpazioni relative alla disponibilità di armi bianche da parte dei detenuti artefici della protesta iniziale.

non già al concreto fatto-reato contestato nel procedimento¹⁰. Nello specifico, al giudizio prognostico negativo il riesame perviene valorizzando l'**esistenza di un vero e proprio "sistema"** (significativamente denominato "sistema Poggioreale" dall'indagato, a riprova, tristemente, della sua "importazione" da altri circuiti penitenziari); l'organizzazione sistematica degli agenti di Polizia Penitenziaria, rispetto all'azione punitiva ai danni dei detenuti, siccome testimoniata dalle *chat* di gruppo degli operanti; la cinica soddisfazione degli agenti per il "lavoro" svolto; la personalità dell'indagato, autore di accuse calunniose verso alcuni detenuti e ideatore delle false prove a loro danno.

Inammissibile è dichiarato anche il terzo motivo, relativo a proporzione e adeguatezza della misura, avendo il Tribunale escluso l'adeguatezza di una misura meno gravosa alla luce della gravità dei fatti, del numero delle imputazioni elevate all'indagato e del ruolo primario da questi assunto nella vicenda, anche alla luce della successiva attività di falso e depistaggio posta in essere.

Da ultimo la Corte affronta l'ulteriore profilo, relativo alle esigenze cautelari, asseritamente escluse, in ottica difensiva, dalla **sospensione cautelare** disposta all'indagato **in sede disciplinare**.

Il motivo è giudicato manifestamente infondato dalla Corte, che richiama un proprio consolidato precedente in materia di reati contro la pubblica amministrazione, per cui il giudice di merito può ritenere sussistente il *periculum* pure quando il pubblico dipendente risulti sospeso o dimesso dal servizio, "*purché fornisca **adeguata e logica motivazione in merito alla mancata rilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto**, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto ormai estraneo all'amministrazione, in situazione, perciò, di concorrente in reato proprio commesso da altri soggetti muniti della qualifica richiesta*".

Ad avviso della Corte, peraltro, il principio va calibrato sulla fattispecie di **tortura**, avente natura di **reato comune**, come tutti i reati a base violenta (rispetto ai quali deve misurarsi il pericolo di reiterazione): in questo senso, "*mentre con riferimento ai reati propri contro la P.A. (...) viene richiesta una motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, poiché richiedono un rapporto qualificato tra l'autore e il bene giuridico tutelato (...) con riferimento ai reati comuni, ed in particolare ai reati a base violenta, **non viene in rilievo un tale rapporto qualificato**, sicché il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non può essere eliso dalla*

¹⁰ Di cui, nella sostanza, pare di comprendere dalla lettura del provvedimento in commento, la difesa predicava la non reiterabilità alla luce dell'eccezionalità della situazione emergenziale (p. 17).

sospensione della qualifica giuridica.” Del resto, chiosa la Corte, “l’inidoneità della sospensione cautelare disciplinare ad elidere l’attualità del pericolo di recidiva è legata alla già evidenziata erroneità dell’impostazione che confonde il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato”.

4. Considerazioni conclusive.

La pronuncia in commento, oltre a suscitare particolare interesse per la rilevanza pubblica dei fatti posti all’attenzione del giudice penale, è meritevole di attenzione alla luce di talune puntualizzazioni di parte generale e speciale.

In primo luogo, pienamente condivisibile appare la “correzione di tiro” operata dalla Cassazione rispetto all’impostazione seguita dai giudici del merito, relativamente alla **natura commissiva del concorso** dell’indagato: sembra in effetti che l’afferzata responsabilità omissiva, sostenuta dal Tribunale, riposasse essenzialmente sul dato dell’assenza del soggetto dal luogo di commissione dei fatti (in pratica, dalla mancata partecipazione al pestaggio dei detenuti).

Orbene, se è vero che la natura omissiva o commissiva della responsabilità dipende essenzialmente dal rapporto tra condotta e fattore di rischio (rispettivamente non neutralizzato o introdotto dall’agente¹¹), non è evidentemente sostenibile che la mancata presenza sul luogo del delitto renda omissiva una condotta causalmente efficiente non già in termini di omesso impedimento, ma di agevolazione attiva di un reato materialmente commesso da altri.

Secondariamente, è da salutare con favore l’arresto in esame perché vede finalmente applicata la fattispecie di tortura a quelle situazioni tipiche, caratterizzate da **abuso del potere pubblico su soggetti privati della libertà personale**, che in passato erano punite ai sensi di più blande fattispecie comuni, inidonee ad esprimere appieno il disvalore di tale forma di **“violenza di Stato”** (assetto normativo, quello previgente, che per la sua ineffettività in drammatici casi concreti, ben noti alle cronache, aveva esposto il Paese a condanne in sede sovranazionale).

¹¹ VIGANÒ, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese. Relazione all’incontro dibattito svoltosi presso la Corte di Cassazione il 28 novembre 2012*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2 maggio 2013: “l’addebito è commissivo allorché si imputi al soggetto di avere introdotto nella situazione concreta un fattore di rischio in precedenza assente, poi effettivamente sfociato nella produzione di un evento lesivo; mentre l’addebito è omissivo allorché ciò che si imputa al soggetto è di non avere contrastato fattori di rischio già presenti nella situazione concreta, i quali siano effettivamente sfociati nella produzione dell’evento lesivo”.

Meritevole di maggiori approfondimenti è forse soltanto la questione da ultimo affrontata in sentenza, relativa alla **permanenza delle esigenze cautelari** a fronte della **sospensione dal servizio**: al riguardo, la Corte motiva l'irrelevanza della sospensione cautelare del rapporto alla luce della natura comune dei reati a base violenta, che sarebbero pertanto suscettibili di reiterazione anche in assenza della qualifica soggettiva pubblicistica.

Tuttavia, a venire qui in rilievo non è un episodio di violenza comune, ma un fatto qualificato da un particolare disvalore¹², dipendente dall'**abuso della relazione di custodia nel rapporto autorità-cittadino**: il dubbio è allora se la sospensione del rapporto di servizio possa convivere con tale giudizio di pericolosità, venendo meno per l'indagato la situazione tipica in cui l'abuso può nuovamente realizzarsi.

In tal senso è stato affermato che, in tema di esigenze cautelari e pericolo di recidiva, *"non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato **si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie**"*¹³.

Proprio a questo proposito, la giurisprudenza riempie di contenuto la nozione di «*delitti della stessa specie*» facendo riferimento a fattispecie che, *"pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive*¹⁴", modalità nel caso in esame strettamente dipendenti dal contesto in cui le condotte sono ambientate, e per l'indagato dalla posizione organizzativa e di direzione ricoperta in tale contesto.

Così stando le cose, non sembra a chi scrive dirimente la natura di reato comune o proprio per cui si procede, essendo piuttosto necessario fornire la prova, nell'uno come nell'altro caso, della irrilevanza della sopravvenuta sospensione o cessazione del rapporto, alla luce di *"circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato nella mutata veste di soggetto estraneo all'amministrazione"*¹⁵: si pensi, a titolo esemplificativo, alla dimostrata permanenza di rapporti del soggetto estromesso dai ranghi della p.a. con i colleghi, tale da indiziare la condivisione di ulteriori condotte illecite da realizzare.

¹² Come testimoniato dalla previsione circostanziale aggravante di cui al co. 2 della disposizione incriminatrice.

¹³ Sez. 3, Sentenza n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674.

¹⁴ Sez. 5, Sentenza n. 52301 del 14/07/2016, Rv. 268444.

¹⁵ Si tratta di massima tralatizia in materia di reati contro la p.a., citata anche nel provvedimento in esame: si veda, *ex plurimis*, Sez. 6, Sentenza n. 55113 del 08/11/2018, Rv. 274648.